

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.N.P.

## COMUNICATO UFFICIALE N. 049/CGF (2011/2012)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 27 settembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli – Presidente; – Dott. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, Dott. Franco Massi Componenti; – Arch. Antonio Cafiero Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1. RECLAMO A.S. TARANTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.200,00 INFLITTA SEGUITO GARA TARANTO/SPAL DELL'11.9.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 17/DIV del 13.9.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S. Taranto Calcio S.r.l. di Taranto e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2. RECLAMO U.S. SIRACUSA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MOI DAVIDE SEGUITO GARA SIRACUSA/PORTOGRUARO DELL'11.9.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 17/DIV del 13.9.2011)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'U.S. Siracusa S.r.l. di Siracusa, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3. RECLAMO PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. GIANLUCA GRASSADONIA SEGUITO GARA PERUGIA/PAGANESE DEL 19.9.2011** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 20.9.2011)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

**4. RECLAMO U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE D'AGOSTINO GIOVANNI SEGUITO GARA VIBONESE/MELFI DEL 18.9.2011**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 22/DIV del 20.9.2011)

La C.G.F respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Piero Sandulli

**Publicato in Roma il 27 settembre 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete